



Stagione Sportiva



COMUNICATO UFFICIALE n° 25

C.R.G. delibera n° 2 - 2024

Pubblicato il 21 marzo 2024

Delibera nr. 2/2024

RICORSO DI APPELLO DELLA SOCIETA' ANTICA DOMO I.D.T. AVVERSO DELIBERA DI GARE PERSE

La società Antica Domo I.D.T. ha inoltrato ricorso di appello avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato di Verbania che, deliberando su reclamo della squadra Brisinese avverso risultato gara, assegnava cinque gare perse alla proprio squadra Irriducibili Domodossola per irregolare partecipazione alle gare stesse dell'atleta Falcioni Niccolò, in quanto tesserato per società FIGC partecipante al campionato di Prima Categoria. Sono state verificate le modalità del ricorso e appurato che sono state rispettate tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola.

La società Brisinese inviava a questa Commissione le proprie controdeduzioni, anche in questo caso rispettando tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola.

L'atleta Falcioni Niccolò veniva tesserato dalla società Antica Domo I.D.T. in data 03/11/2023 e partecipava a due gare con la squadra Irriducibili Domodossola (società Antica Domo I.D.T.), e precisamente Roba Ducia - Irriducibili Domodossola del 18/11/2023 e Irriducibili Domodossola – Caffè Stanglini del 25/11/2023.

Il Falcioni veniva quindi tesserato dalla società Virtus Villadossola, partecipante alla Prima Categoria FIGC, in data 02/12/2023, e schierato in campo quanto meno in due gare (il 17/12/2023 e 21/01/2024), come dimostrato dalla società Brisinese nel reclamo di primo grado.

Durante la finestra trasferimenti di gennaio 2024 veniva tesserato, con trasferimento transfrontaliero, da una squadra Svizzera partecipante alla Terza Lega Calcio della Federazione, in data 25/01/2024.

Successivamente disputava nuovamente tre gare con la squadra Irriducibili Domodossola (Alpe Sogno – Irriducibili Domodossola del 24/02/2024, Santino F.c. – Irriducibili Domodossola del 02/03/24 e Irriducibili Domodossola – Brisino del 09/03/2024, oggetto del reclamo in primo grado).

Il Giudice Sportivo del Comitato di Verbania deliberava (Comunicato nr. 23 del 13/03/2024) la sconfitta a tavolino della squadra Irriducibili Domodossola per 0-4 per tutte e cinque le gare, la penalizzazione di 1 punto in classifica per tutte e cinque le gare e una ammenda di 50,00 euro perchè *"accertata l'irregolare partecipazione dell'atleta alle partite sopra descritte"* in quanto *"risulta tutt'ora essere tesserato per la squadra Virtus Villadossola, partecipante al campionato di calcio di prima categoria"*.

La ricorrente richiede il ripristino del risultato ottenuto in campo per le prime due gare, perchè l'atleta non risultava ancora tesserato in FIGC, e anche per le successive tre gare adducendo il fatto che il giocatore non risultava più tesserato della Virtus Villadossola in quanto tesserato per altra società, esprimendo proprie opinioni circa decadenze di tesseramento e svincoli (federali e del Csi).

La società Brisinese, nelle proprie controdeduzioni, non esprime alcun parere sulle due gare prima del tesseramento in FIGC e contesta invece le argomentazioni espresse dagli Irriducibili Domodossola in merito alle successive tre gare.

Questa Commissione ritiene utile, per il trattamento del ricorso, suddividere l'esame tra le prime due gare e le successive tre.

Per le prime due gare è pacifico che l'atleta in questione non fosse ancora tesserato FIGC e che quindi potesse liberamente prendere parte ai Campionati Csi (punto 1 comma 1 combinato con il punto 3 comma 1 delle "Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC" riportate su Sport in Regole alle pagg. 101 e 102).

Per le successive tre gare osserva

- che al punto 3, comma 9 delle "Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC" riportate su Sport in Regole alle pagg. 101 e 102 è scritto "*Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale*", cosa che il Comitato CSI di Verbania ha fatto, e infatti nel Regolamento Provinciale del Csi Verbania è scritto "*Per quanto concerne i tesserati all'Associazione Svizzera di Football, ...omissis ..., sono considerati regolarmente tesserati gli atleti che militano nelle categorie: Terza Lega, Quarta lega, Quinta Lega.*"
- che, per quanto sopra, il passaggio avvenuto dalla società di Prima Categoria FIGC alla società di Terza Lega Svizzera è parificabile a trasferimento a una società FIGC di categoria inferiore alla Prima Categoria;
- che al punto 3, comma 8 delle "Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC" riportate su Sport in Regole alle pagg. 101 e 102 è scritto "*Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (...omissis...), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC ... omissis ..., per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC*";
- che, come anche documentato dalla ricorrente, il passaggio alla nuova società è avvenuto tramite trasferimento tra le due società e non tramite uno svincolo dalla società italiana e tesseramento con la società svizzera;
- che avendo preso parte a gare dapprima in Prima Categoria FIGC (categoria vietata) e successivamente in Terza Lega Calcio Svizzera (categoria ammessa) abbia prevalenza la partecipazione alla Prima Categoria FIGC e che pertanto il Falcioni ha preso parte alle tre gare di febbraio/marzo irregolarmente.

Per questi motivi

DELIBERA





- di accogliere parzialmente il ricorso della società Antica Domo I.D.T. annullando la parte di delibera del Comitato di Verbania relativa alle perdite delle prime due gare ripristinando il risultato conseguito in campo e precisamente
Roba Ducia – Irriducibili Domodossola 4-5
Irriducibili Domodossola – Caffè Stanglini 3-5
e annullando i relativi due punti di penalizzazione in classifica;
- di respingere la parte di ricorso relativa alle tre gare successive, confermando i provvedimenti assunti;
- nulla si dispone in merito all'ammenda di euro 50,00 in quanto non contestata dalla ricorrente.
- di restituire la tassa ricorso per effetto del suo parziale accoglimento.

data 21 marzo 2024

la Commissione Regionale Giudicante
Claudio Bono, Presidente
Gabriele Balboni, componente
Marco Bianchi, componente

